

Condizioni Particolari

del contratto Classic N° 20250221

Tra il Conduttore:

VIMERCATI SPA

Via Vincenzo Monti, 38

20016 PERO (MI)

P. IVA 05938980967

e il Locatore:

ECONOCOM International Italia S.p.A.

Via Varesina, 162 - 20156 Milano

Tel.: 02.33.626.1

C.F. e P.IVA N° 07933030152

Capitale Sociale € 31.128.080,00 I.V.

Numero iscrizione al Registro Imprese Milano 07933030152

R.E.A. MI: 1195159

Dir. e Coordinamento ex art. 2497bis c.c.:

Econocom Group SE

Web: www.econocom.com / PEC: econocom.it@legalmail.it

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CLASSIC N. 20250221

Le presenti Condizioni Particolari ed i relativi Allegati sono stati sottoscritti sulla base delle precedenti intese di cui al Protocollo di Accordo di Sottoscrizione Unica N° 0246/CE sottoscritto tra il Conduttore e il Locatore.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal summenzionato Protocollo, i termini e le condizioni tutte previste dalle Condizioni Generali di Locazione e dagli allegati Servizi da I a IV qui descritti mediante rinvio al Protocollo di Accordo di Sottoscrizione Unica sopra menzionato si intendono espressamente, integralmente e definitivamente richiamati e recepiti nel presente contratto di locazione con servizi associati.

Per effetto di quanto sopra, il Protocollo ed i predetti relativi Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono accettati senza riserve od eccezioni dal Conduttore.

Le presenti condizioni particolari di contratto (di seguito le "Condizioni Particolari") sono redatte sulla base ed in conformità alle condizioni generali di contratto n° 20250221 (di seguito le "Condizioni Generali"). Condizioni Generali e Condizioni Particolari, insieme, costituiscono il "Contratto".

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DEI PRODOTTI LOCATI E DEI SERVIZI LOCATIVI

1.1. descrizione dei prodotti locati:

marca	Descrizione	q.tà
GENERICO	LINEA ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO "LEVE PADDLE 2025 BMW"	1

I servizi forniti dalla società CAMAS S.p.A. alle Condizioni Generali e Particolari già accettate dal Conduttore come da documentazione da questi fornita al Locatore, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2.1 delle Condizioni Generali di Locazione (offerta nr. 001 del 26/05/2025).

Servizi pagabili dal Locatore in via anticipata su accordo scritto del Conduttore.

1.2. servizi locativi:

I servizi locativi qui di seguito elencati sono compresi nel canone definito dalle presenti Condizioni Particolari e sono descritti dettagliatamente in allegato (Allegato Servizi).

- **Servizio di gestione amministrativa** (Allegato Servizi I)

- ▶ Trattamento degli ordini: procedura n. 2.
- ▶ Processo di convalida delle fatture fornitori e di ricezione dei Prodotti:
 - modalità elettronica

- **Servizi di evoluzione tecnologica** (Allegato Servizi II)

- ▶ Numero di luoghi validi per la gestione dei ritiri: 1

Indirizzo del luogo di ritiro:

c/o VIMERCATI EAST EUROPE SRL – Str. Garii, No. 100 – 607235 HEMEIUS - BACAU – Romania

Milano,

Il Conduttore

Il Locatore

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CLASSIC N. 20250221

Ogni modifica (aggiunta, eliminazione, sostituzione...) del luogo di ritiro, come sopra identificato, comporterà una fatturazione supplementare di spese di ritiro da parte del Locatore al Conduttore alle condizioni previste nell'Allegato Servizi II.

In mancanza di indicazione dell'indirizzo, verrà considerato valido esclusivamente l'indirizzo indicato dal Conduttore in frontespizio delle presenti Condizioni Particolari, in conformità a quanto previsto all'art. 10.3 delle Condizioni Generali.

Servizio di sostituzione o di riparazione (Allegato Servizi III)

Livello di servizio scelto:

► Livello I Swap IT

Il suddetto servizio non si applica agli smartphone e ai GPS. In caso di evento occorrente su questa tipologia di Prodotti, la sostituzione o riparazione restano a totale carico del Conduttore.

Il prezzo di questa prestazione è incluso nel canone di locazione.

Servizio di Gestione degli Asset locati (Allegato Servizi IV)

Il Conduttore affida ad ECONOCOM la realizzazione di una prestazione di gestione degli asset così come descritta nell'Allegato IV alle presenti Condizioni Particolari.

Il prezzo di questa prestazione è incluso nel canone di locazione.

Il livello scelto dal Conduttore è il nr. 1 "Asset Management Standard" secondo i termini e condizioni di cui all'Allegato IV.

ARTICOLO 2 - LUOGO DI INSTALLAZIONE

c/o VIMERCATI EAST EUROPE SRL – Str. Garii, No. 100 – 607235 HEMEIUS - BACAU – Romania

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è di 60 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di messa a disposizione di tutti i Prodotti oggetto del Contratto.

ARTICOLO 4 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione pagabile anticipatamente, a mezzo autorizzazione permanente di addebito in conto, comprensivo del corrispettivo dei servizi locativi sopra descritti, è il seguente:

<i>N. Canoni</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Importo Canone periodico in €</i>
12	mensile	21.130,00
24	mensile	17.130,00
24	mensile	15.830,00

Il canone si intende al netto di IVA. La manutenzione è esclusa salvo dove specificatamente prevista nei prodotti locati.

Milano,

Il Conduttore

Il Locatore

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CLASSIC N. 20250221

Il canone di locazione è stato determinato sulla base del valore IRS a 5 anni pari a 2,270% rilevato alla data di preparazione del contratto. Resta inteso che, qualora la differenza rispetto al parametro rilevato il giorno di validazione dell'ultimo Verbale di Consegna, installazione e collaudo da parte del Conduttore fosse maggiore o minore di 0,20%, Econocom avrà la facoltà di ricalcolare il canone sulla base del nuovo valore IRS rilevato a tale data di convalida verbale.

Qualora sussista il presupposto sopra descritto, le Parti si impegnano a sottoscrivere una modifica relativa solo alla definizione del nuovo canone (tutte le altre clausole del presente contratto restano invariate) entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dalla data di invio da parte di Econocom della suddetta modifica.

ARTICOLO 5 – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

Le Parti convengono le seguenti modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali di locazione di prodotti con servizi:

1) L'art. 2.1 è così integrato: "Il Conduttore dichiara sotto la propria responsabilità di ben conoscere i Prodotti e di aver verificato che gli stessi sono idonei al livello tecnico rispetto all'uso dedotto, pienamente conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquinamento e di sicurezza sul lavoro, nonché conformi rispetto ai più corretti criteri tecnici e di sicurezza, con risultati corrispondenti alle regole dell'arte e di pieno gradimento per il Conduttore.

Il Conduttore riconosce ed accetta espressamente che sarà a suo carico ed onere, nonché di sua esclusiva responsabilità, il preventivo rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative, dei permessi, e delle licenze e l'adempimento delle altre formalità richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione o dal proprietario dei locali in cui i Prodotti dovranno essere installati per l'installazione ed il funzionamento degli stessi.

All'atto della consegna e dell'installazione dei Prodotti, il Conduttore si obbliga altresì a verificare, anche nell'interesse del Locatore, che i Prodotti siano rispondenti alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di antinquinamento, rechino il marchio CE e siano corredati di tutti i documenti richiesti (in particolare della dichiarazione di conformità e del manuale di istruzione redatti in italiano). E' fatto espresso divieto al Conduttore di accettare in consegna Prodotti non rispondenti alla normativa tempo per tempo vigente e/o non accompagnati dalla prescritta documentazione e/o non recanti il marchio CE, assumendosi in proprio, in caso contrario, ogni rischio e responsabilità civile e penale.

2) L'art. 2.2 è così integrato: "Il Conduttore provvederà a richiedere direttamente al fornitore dei Prodotti le garanzie contrattuali e di legge nonché le garanzie relative all'osservanza degli obblighi imposti dalle norme per la prevenzione degli infortuni o altra normativa speciale tempo per tempo vigenti.

Il Conduttore espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa, diritto od eccezione nei confronti del Locatore, a qualsiasi titolo, in relazione alla conformità e all'adeguamento dei Prodotti alle norme applicabili, in particolare di sicurezza, antinfortunistiche, antinquinamento.

Inoltre, il Locatore non potrà mai essere ritenuto responsabile per qualsiasi inidoneità, inefficienza o non performances dei Prodotti rispetto alle specifiche tecniche ed alle modalità di funzionamento

Milano,

Il Conduttore

Il Locatore

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CLASSIC N. 20250221

indicate dal fornitore al Condatore.

In caso di installazione o trasferimento dei Prodotti in locali di proprietà di terzi o acquistati da terzi nel corso del rapporto, il Condatore dovrà darne notizia al Locatore e comunicare al proprietario per iscritto che i Prodotti sono di proprietà del Locatore. Il Condatore dovrà aver cura nella prima installazione dei Prodotti e successivamente, che gli stessi non possano divenire pertinenze immobiliari dei locali in cui saranno installati."

3) L'art. 3.2 è così integrato: "Il Condatore si impegna a sottoporre i Prodotti a tutte le verifiche, ispezioni e controlli periodici, disposti per legge o con provvedimenti della Pubblica Amministrazione. L'installazione e la manutenzione dei Prodotti saranno effettuate sotto la responsabilità del Condatore. La manutenzione dovrà essere affidata al technical partner identificato direttamente dal Condatore, la sostituzione di parti deteriorate e danneggiate dovrà essere effettuata con i ricambi originali o comunque idonei e di qualità equivalente. Ogni modifica apportata ai beni, anche se autorizzata dal Locatore, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia antinfortunistica ed antinquinamento, assumendosi a tale riguardo il Locatario in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale."

4) Viene aggiunto il seguente art. 3.4: "Il Condatore si obbliga a far sì che i Prodotti siano usati correttamente, da personale specializzato e competente, in conformità alle leggi tempo per tempo vigenti e ad effettuare le denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei Prodotti stessi.

Il Condatore dovrà vigilare in permanenza sui propri operatori affinché gli stessi utilizzino i Prodotti per l'uso appropriato, sulla base dei pertinenti manuali di utilizzo dei Prodotti, delle direttive ed istruzioni del fornitore e sotto

il controllo del Condatore. Il Condatore è l'unico responsabile dei danni a persone o a cose inerenti all'uso, alla custodia ed utilizzo dei Prodotti, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore, o da eventi anteriori alla stipulazione del presente contratto.

Il Condatore dovrà custodire la documentazione autorizzativa ed amministrativa riferita ai Prodotti e trasmettere al Locatore – a sua prima richiesta - copia di ogni documentazione autorizzativa ed amministrativa, incluse quelle previste dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D Lgs 81/2008 e ss."

5) Art. 7.1. – Si intende così modificato: "Il Condatore ha la facoltà di sublocare e/o mettere a disposizione i Prodotti e i Servizi Associati alla società VIMERCATI EAST EUROPE SRL , a qualunque titolo, garantendo al Locatore il pagamento dei canoni, nonché il rispetto di tutte le clausole ed obbligazioni stabilite dal presente contratto. Il Condatore si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta al Locatore. In caso di ritiro dei Prodotti per qualsiasi motivo, essi dovranno essere riportati a spese e a cura del Condatore presso il luogo di ritiro indicato nelle Condizioni Particolari. In caso di sinistro occorso ai Prodotti durante il trasporto tra le diverse sedi, lo stesso si intende a carico del Condatore."

6) L'art. 10.3 è così integrato: "il Condatore, unitamente ai Prodotti, si obbliga a rilasciare al Locatore un certificato del produttore o di colui che ha fornito i servizi di manutenzione, accettabile per il Locatore, che dimostri che i Prodotti sono stati controllati e sono operativi conformemente alle specifiche del produttore (insieme ad un rapporto dettagliato sulle condizioni dei Prodotti) alle risultanze dei suddetti controlli, ispezioni, riparazioni eseguite in seguito a tali controlli e ispezioni e che sono stati rispettati i programmi di manutenzione del produttore".

Milano,

Il Condatore

Il Locatore

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CLASSIC N. 20250221

Fermo tutto quanto disposto e disciplinato dalle Condizioni Generali di locazione di Prodotti con servizi associati e non espressamente integrato e/o non modificato dal presente articolo, ai sensi ed agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Conduttore dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni del presente allegato:

punto 1) (Scelta e verifica delle Prodotti) - punto 2) (garanzie fornitore e limitazione responsabilità del locatore); – punto 3) (Controllo Prodotti a carico Conduttore - installazione e manutenzione a carico e sotto la responsabilità del Conduttore) – punto 4) (Utilizzo Prodotti); – punto 5) (sublocazione - cessione); punto 6) (Restituzione Prodotti e certificazione di corretta manutenzione).

Milano,

Il Conduttore (timbro e firma)

ARTICOLO 6 - CONDIZIONE SPECIFICA

Le Parti espressamente concordano che, alla scadenza del presente Contratto ed a condizione che il Conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dallo stesso, le Parti si rendono reciprocamente disponibili ad incontrarsi al fine di concordare un'eventuale procedura per la vendita di tutti o parte dei Prodotti (escluso il software) oggetto del presente Contratto, ad un valore di mercato equo al giorno della vendita.

A titolo di mero riferimento, il valore finale che apparecchiature simili potranno avere alla fine del Contratto è pari al 1% del loro valore originale.

Le Parti potranno accordarsi per un'eventuale vendita firmando, alla data di efficacia della vendita stessa, uno specifico contratto di compravendita.

Resta inteso e concordato che la presente non costituisce accordo di vendita, né obbliga il Locatore o il Conduttore a procedere in tal senso.

In caso si deciderà di procedere con la vendita, i Prodotti (escluso il software) saranno venduti nello stato e nel luogo in cui si troveranno, senza ulteriori garanzie da parte del Locatore.

Il prezzo concordato sarà da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale.

Il trasferimento di proprietà avrà luogo solo dopo che il pagamento sarà stato effettuato integralmente al prezzo concordato e si specifica fin d'ora che qualsiasi rischio sarà a carico del Conduttore.

ARTICOLO 7 - MISCELLANEA

Le presenti condizioni particolari annullano e sostituiscono quelle di pari numero sottoscritte in data 18/06/2025.

Milano,

Il Conduttore

Il Locatore

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CLASSIC N. 20250221

ARTICOLO 8 – VALIDITA'

Il Contratto non sarà valido se non a seguito di sottoscrizione delle Parti. Resta inteso che la mancata sottoscrizione dello stesso non potrà comportare, in alcun caso, l'attribuzione di responsabilità di alcun tipo, nemmeno precontrattuale, nei confronti di ECONOCOM.

REDATTO IN DUPLICE COPIA, UNA PER CIASCUNA PARTE CONTRAENTE

Milano,

Il Conduttore

Il Locatore